

D.R.S. n. 1376  
Servizio 4 Albi – gestione e vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali  
Dirigente del Servizio

**VISTO** lo Statuto della Regione Sicilia;

**VISTA** la legge regionale n. 19/08;

**VISTO** il D.P. n. 12 del 14/05/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 1/07/2016, con il quale è stato approvato il Regolamento organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/15;

**VISTO** il D.D.G. n. 3212 del 28/11/2017, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 4 – Albi – Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTA** la legge n. 383 del 07/12/2000 che ha disciplinato le associazioni di promozione sociale riconoscendo il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le stesse associazioni di promozione sociale;

**VISTO** l'art. 2 della suddetta legge n. 383/2000 che riconosce quale "associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati";

**VISTO** l'art. 7 comma 4 della suddetta legge n. 383/2000 che demanda alle Regioni l'istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all'art. 2 stessa legge;

**VISTA** la l.r. n. 9 del 07/05/2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 64 "Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale";

**VISTO** il comma 2 del già citato art. 64 della l.r. 9/2015 che istituisce il registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione, cancellazione e periodica revisione;

**CONSIDERATO** che l'iscrizione nel suddetto Registro costituisce condizione necessaria per stipulare convenzioni con Enti Pubblici e per usufruire dei benefici della Legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'istanza del 28.03.2018, a firma del rappresentante legale Sig. Aloisi Luigi, acquisita al prot. generale n. 11443 del 05.04.2018, con la quale l'associazione "Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali - ONLUS", con sede legale in Palermo via don Orione n. 18/A, chiede l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla suddetta legge n. 383/2000 ed art. 64 l.r. n. 9/2015;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza;  
**VISTA** l'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di non iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato;  
**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti previsti nell'allegato "A" del D.A. n. 2563 del 21/10/2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 46 del 06/11/2015;

## DECRETA

**Art. 1** – L'associazione denominata "Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali - ONLUS", con sede legale in Palermo via don Orione n. 18/A, legale rappresentante il Sig. Aloisi Luigi, è iscritta al n. 253 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383/2000 ed art. 64 l.r. n. 9/2015.

**Art. 2** – L'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e usufruire dei benefici previsti al capo III della legge n. 383/2000.

**Art. 3** – L'associazione de qua ha l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 4° eventuali modifiche statutarie, sede legale, rappresentante legale, cariche sociali, al momento in cui dovessero verificarsi tali variazioni, pena la cancellazione automatica dal registro delle associazioni di promozione sociale.

**Art. 4** – L'associazione ha, inoltre, l'obbligo di presentare conferma dei requisiti previsti per legge, entro anni due dalla data del presente decreto, pena la cancellazione automatica dal registro regionale di promozione sociale.

**Art. 5** – Il Dipartimento si riserva di verificare il perseguimento dei fini statuari, il rispetto degli adeguamenti richiesti dall'allegato A del decreto 2563 del 21-10-2015 ed il permanere dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale.

**Art. 6** – Il presente decreto, ai sensi dell'art.12 della L.R. 5/2011, sarà comunicato all'associazione interessata ed al Comune, ove ha sede legale la stessa associazione, tramite pubblicazione sul sito del Dipartimento Famiglia, "Pubblicazione Decreti ex art. 68 L.R. 21/2014", Decreti Dirigenziali.

6 LUG. 2018

Palermo, \_\_\_\_\_

Il funzionario  
Angelo Campagna

